



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2025-27

Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottato ai sensi del Dlgs.
231/2001

Approvato con delibera del CdA del 31.01.2025

Pubblicato sul sito istituzionale della società GEA S.p.A. nella Sezione "Amministrazione Trasparente"

sottosezione "Prevenzione della Corruzione"

2025

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

- 1.1. GEA S.P.A.
- 1.2. Quadro Normativo
- 1.3. PTPC e misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231
- 1.4. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

ART. 2 - SOGGETTI

ART. 3 ANALISI DEL CONTESTO

- 3.1 Analisi del contesto esterno
- 3.2 Analisi del contesto interno

ART. 4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- 4.1 Identificazione degli eventi rischiosi
- 4.2 Analisi del rischio
- 4.3 Ponderazione del rischio

ART. 5 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- 5.1 Descrizione di alcune misure specifiche

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ART. 7 - MONITORAGGIO E RIESAME

ART. 1 PREMESSA

1.1. GEA S.P.A.

GEA – Gestioni Ecologiche Ambientali – SPA, con sede in via L. Savio 22, 33170 - Pordenone P.IVA 01376900930 (di seguito “*GEA*” o “*Società*”) è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico locale, costituita in base al modello societario “*in house providing*” ed in quanto tale è soggetta all'attività di direzione e coordinamento degli Enti Territoriali soci, i quali esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il settore in cui opera è quello dei **servizi di igiene ambientale**: più precisamente si occupa dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di spazzamento e pulizia stradale, per i comuni soci. Il campo di attività di GEA va pertanto dall'organizzazione delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini in modo quanto più possibile differenziato, alla loro raccolta e trasporto, alla valorizzazione presso altri impianti delle frazioni differenziate recuperabili, e al conferimento delle frazioni indifferenziate residue presso gli impianti di trattamento.

La Società si occupa inoltre della gestione e della manutenzione, anche migliorativa, delle aree verdi pubbliche, quali parchi, giardini, viali alberati e aiuole nel territorio del Comune di Pordenone.

Inizialmente i Comuni soci di GEA erano Cordenons, Montereale Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 l'area di attività si è ampliata con l'ingresso in Società, in qualità di soci affidatari, di 18 nuovi Comuni della pedemontana e della montagna pordenonese.

Al 31.01.2025 la Società presenta i seguenti **Soci**:

1. Comune di Andreis;
2. Comune di Aviano;
3. Comune di Barcis;
4. Comune di Budoia;
5. Comune di Caneva;
6. Comune di Cimolais;
7. Comune di Claut;
8. Comune di Clauzetto;
9. Comune di Cordenons;
10. Comune di Erto e Casso;
11. Comune di Fanna;
12. Comune di Frisanco;
13. Comune di Maniago;
14. Comune di Meduno;
15. Comune di Montereale Valcellina;
16. Comune di Pordenone;
17. Comune di Prata di Pordenone;
18. Comune di Roveredo in Piano;
19. Comune di San Quirino;
20. Comune di Sequals;
21. Comune di Tramonti di Sopra;
22. Comune di Tramonti di Sotto;
23. Comune di Vito d'Asio;
24. Comune di Vivaro.

1.2. Quadro Normativo

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società 2025-27 (di seguito: “PTPC”) costituisce atto contenente le *“Misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231”* di GEA, in ossequio alle indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 1134/17 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, che ha integrato la determinazione n. 8/15 recante le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (di seguito per brevità “Linee Guida ANAC”).

In sede di discussione sull’applicazione della L. 190/12 e delle succitate Linee Guida ANAC alla Società, unitamente all’ ODV, si è ritenuto di adottare il presente PTPC quale autonomo atto programmatico, separato dal MOG 231 aziendale, in quanto la *ratio* preventiva del d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a reati commessi in danno della Società.

L’attuazione del presente PTPC integrativo delle Modello 231 tiene altresì conto delle numerose e significative innovazioni normative, in particolare il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp)*, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Si ricorda che le Società per Azioni pubbliche sono tenute al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge n. 190/2012, dal P.N.A., e dall’art. 2 bis, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare alla luce delle specifiche modifiche apportate all’art. 2 bis del D.lgs 33/13 così come modificato D.lgs 97/16.

Da ultimo, si rileva che in data 9 giugno 2021 è stato approvato il Decreto Legge n. 80/2021 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* che, all’articolo 6, ha introdotto il c.d. PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), un documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, che permette di superare la frammentazione degli strumenti ad oggi in uso accorpando, tra gli altri, i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell’anticorruzione, i cui contenuti e lo schema tipo sono stati adottati con il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132.

Tuttavia, i soggetti tenuti alla redazione del PAIO sono le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non le società in controllo pubblico. Pertanto, per l’anno 2025-27, la Società è tenuta a predisporre il Piano Anticorruzione e non il PIAO. Tale impostazione è ribadita dal PNA 2022-24 e successive modifiche, secondo cui le società pubbliche sono soggette all’adozione del PTPCT – eventualmente integrativa del MOG 231 - e non della sottosezione “anticorruzione” del PIAO.

Si specifica infine il termine per la predisposizione e per la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione alla corruzione e la trasparenza 2025-2027 è previsto per il 31.01.2025.

1.3. PTPC e misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231

Il presente PTPC per gli anni 2025-27 integrativo del MOG 231 (quest'ultimo adottato con determina dell'Amministratore unico del 13 settembre 2013 e oggetto di revisione con successiva determina del 30 giugno 2015), viene adottato dall'Amministratore Unico della Società, a conclusione di un processo di condivisione e monitoraggio del previgente Piano 2023-25, aggiornato al 31.12.2023, e di recepimento delle conseguenti azioni di miglioramento, sia nell'analisi dei rischi che nell'adozione delle misure.

Va tuttavia evidenziato che l'operazione societaria che ha comportato l'ingresso in Società dei nuovi 18 soci porterà necessariamente all'implementazione dei servizi offerti da GEA con conseguente aumento anche della mole di lavoro. La modifica della compagine societaria peraltro comporterà anche una diversificazione dell'attività lavorativa per GEA data l'introduzione di comuni facenti parte anche delle comunità montane con evidenti conseguenze anche a livello organizzativo interno e di struttura sia societaria che di pianificazione degli organi di gestione apicale e di controllo (*corporate e compliance governance*).

Per tale motivo la Società necessiterà di una revisione della *compliance* aziendale affinché il PTPCT, il Modello 231, il Codice Etico e di comportamento, i vari regolamenti e le procedure siano adeguatamente riformulati e tra di essi coordinati.

Il presente PTPC 2025-27 è adottato in linea con le seguenti norme:

- legge 6 novembre 2012, n. 190
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- D.P.R. n. 62 del 16/04/2013

Il Piano recepisce inoltre:

- il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing);
- il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, il quale ha apportato delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
- il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

Il PTPCT tiene in considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC:

- PNA 2013;
- Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017);
- Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi

allegati;

- Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023;
- Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"*;
- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e il relativo allegato*;
- Decisione del Consiglio dell'Autorità del 9 novembre 2023 con cui è stata approvata la bozza preliminare dell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 e disposta la consultazione pubblica fino al 30 novembre 2023;
- Aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera n. 605 del 19.12.2023;
- **Aggiornamento 2024 del PNA 2022 ;**
- **delibera ANAC n. 493 e 493 bis del 25.09.2024 recante il "Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001";**
- **delibera ANAC 497 del 29.10.2024 contenente "Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture";**
- **delibera ANAC 495 del 25/09/2024 avente ad oggetto l'"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi".**

In merito giova ricordare sempre le indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"* (di seguito anche PNA 2018), dato che riguardano nello specifico l'area di rischio "Gestione Rifiuti", che – *latu sensu* – è oggetto dell'attività societaria. Tuttavia, l'analisi di ANAC riguarda tutto il processo di gestione dei rifiuti: dalla pianificazione al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi ed, infine, agli affidamenti. L'attività della Società, invece, riguarda la gestione del servizio c.d. *"in house"* a favore degli enti soci in forza di affidamento diretto ferma la sussistenza di tutti i requisiti ed i presupposti previsti dalla normativa di settore in relazione *all'in house providing*. Infatti, sotto il profilo strettamente normativo si rammenta che l'organizzazione e la gestione dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia è disciplinata, tra l'altro, dalla Legge regionale n. 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) nonché dalla legge regionale n. 34/2017 (disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare). Per quanto concerne poi la L.R. n. 5/2016 è stata essa ad istituire l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), quale ente di governo dell'ambito cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito Territoriale Ottimale (ATO), che coincide con l'intero

territorio della regione FVG. Non va sottovalutato poi il ruolo di ARERA anche in ambito Rifiuti, segnatamente per quanto riguarda il nuovo metodo tariffario elaborata dall'autorità nazionale ed il nuovo sistema denominato TQRIF.

GEA ha quindi stipulato un contratto di servizio "quadro" con AUSIR e stipulerà i relativi disciplinari tecnici ed economici con i vari Comuni sotto l'egida ed il controllo dell'Ente di governo. Ciò avrà riflessi anche sul rischio corruttivo e sulle relative misure di prevenzione (in tema appunto di redazione dei Contratti di servizio).

L'attuazione del presente PTPCT 2025-27, integrativo del Modello 231 tiene altresì conto, come i precedenti del resto, delle numerose e significative innovazioni normative intervenute nel settore interesse, con particolare riguardo – da ultimo – alle numerose deroghe o modifiche introdotte in tema di appalti pubblici, quali riportate da ANAC nel proprio PNA 2022 s.m.i. ed anche a seguito del D.lgs 36/2023 nonché del Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 contenente *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"* in vigore dal 31.12.2024.

Art. 1.4. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati previsti e individuati dall'Amministratore Unico, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo quanto segue:

1) Prevenzione del potenziale conflitto di interessi.

Descrizione: promozione dell'utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (principalmente L. 190/2012, Dlgs. 33/2013 e Dlgs. 33/2019) e dal PNA. L'obiettivo in esame deve trovare ancora ulteriore sviluppo anche nel prossimo Piano aziendale, possibilmente a partire dal Codice Etico, tenuto conto delle indicazioni e delle interpretazioni fornite ANAC.

2) Codice Appalti: rafforzamento delle misure di prevenzione e dell'analisi dei rischi.

Descrizione: utilizzo e/o incremento delle attuali misure di prevenzione e della correlata analisi dei rischi con particolare riguardo all'utilizzo e alla gestione dei fondi rinvenienti dal PNRR e di quanto a ciò correlato (ad esempio, conseguenti appalti di lavori, forniture ecc.), nonché ai nuovi rischi connessi alle nuove disposizioni del Codice Appalti

3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità.

Descrizione: ulteriore miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi, sul sito aziendale sezione "Amministrazione Trasparente", per garantirne il costante aggiornamento, tempestività, completezza, rispondenza normativa, anche attraverso un'ulteriore implementazione/modifica dei supporti informatici *ad hoc*, anche sulla scorta della nuova delibera ANAC 495 del 25/09/2024;

4) Adeguata formazione e informazione.

Descrizione: rimane sempre punto cardine, in un'ottica anticorruptiva, una adeguata formazione del Personale, segnatamente per quanto riguarda il Modello 231 nella versione che è in ulteriore fase di revisione, dando particolare rilievo al Codice Etico e al Sistema Disciplinare ad esso correlato.

ART. 2 SOGGETTI

La struttura organizzativa della Società è rappresentata dall'organigramma adottato con delibera del già Amministratore Unico e pubblicato sul sito istituzionale della società nella sezione Amministrazione Trasparente (v. *infra* art. 3.1).

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti e

funzioni sono i seguenti:

a) L'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

L'Organo di indirizzo amministrativo è passato con nomina del 19.12.2023 da Amministratore Unico a Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, legale rappresentante è il Presidente del CdA dott. Gianfranco Marino. Il CdA:

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

b) L'Assemblea dei Soci e il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC):

- vengono informati sulle linee guida e le politiche principali in materia di trasparenza (illustrazione Programma Triennale per la Trasparenza) e anticorruzione (illustrazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione);
- danno impulso e vigilano sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione, anche con gli strumenti propri del controllo e secondo quanto indicato nei PTPC delle singole Amministrazioni.

c) Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

Dott. STEFANO VIEL nominato con determina dell'amministratore unico del 17.02.2017

- redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- sottopone il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- propone, di concerto con il dirigente e i responsabili di servizio, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- propone forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
- cura la diffusione della conoscenza dei "Codici di comportamento" (Codice Etico) nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di pubblicazione e comunicazione alla ANAC ai sensi dell'art. 15 del DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
- pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, o altra data indicata da ANAC, sul sito web istituzionale una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art.1 comma 14).

d) Dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservare le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
- segnalare casi di conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

e) Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679, nominato dall'Amministratore Unico. Le figure del DPO e del RPCT coincidono. Il RPCT/DPO è in grado quindi di analizzare e risolvere questioni e problematiche inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet aziendale e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali. **Per il triennio è tuttavia in corso di valutazione la nomina di un DPO esterno soprattutto in forza degli ultimi interventi normativi.**

f) Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA)

Con determina dell'Amministratore Unico del 17 febbraio 2017 si è provveduto alla nomina del c.d. RASA nella persona della dott.ssa GIULIA SANTIN – responsabile affari legali e generali. Il provvedimento è stato oggetto di puntuale pubblicazione sul sito della società, nella apposita sezione amministrazione trasparente. Ciò in adempimento a quanto previsto dal PNA 2016/18 che ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

g) ODV

- riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- può chiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

h) tutti i dipendenti di GEA Spa:

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

In particolare, nell'adozione del presente Piano, il Responsabile ha, come sempre, attuato il coinvolgimento dei dipendenti responsabili di settore mediante una fattiva partecipazione al processo di gestione del rischio e sottolineando l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Ciò sia attraverso un'interfaccia pressoché costante con i vari responsabili in ordine a tematiche di ordine quotidiano, segnalando - per quanto di rispettiva competenza ed interesse - le novelle legislative o gli orientamenti giurisprudenziali di maggior rilievo ed impatto pratico, sia attraverso la richiesta espressa per iscritto di rendicontazione generale, per il proprio settore, a ciascun responsabile/coordinatore di Area con altrettanto riscontro esplicito al RPCT, sia in occasione di riunioni *ad hoc*. Il trattamento del rischio ha altresì previsto, come lo scorso anno, interventi di verifica a campione, come da richiesta inviata a tutti i Responsabili/coordinatori di area con indicazione specifica delle Misure di cui veniva richiesta la verifica.

Si è altresì chiesto supporto e coadiuvazione ai Responsabili e Coordinatori di area, coinvolgendoli nella ricognizione dei processi afferenti la propria area di competenza e nella descrizione dei medesimi. Tutti gli interessati hanno fattivamente collaborato, alcuni anche con suggerimenti relativi alle misure anticorruptive.

i) i collaboratori a qualsiasi titolo di GEA Spa:

- osservano le misure contenute nel PTPCT.

ART. 3 ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui

opera la società, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si trova (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operativi su settori e processi a rischio.

3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

GEA svolge la propria attività nell'ambito della gestione dei servizi di igiene ambientale.

Il ciclo dei rifiuti resta, anche nel 2019, il settore maggiormente interessato dai fenomeni più gravi di criminalità ambientale, come dimostrano il numero degli arresti, ben 198, più che raddoppiati rispetto al 2018 (esattamente +112,9%) e quello dei sequestri, 3.552, con un incremento del 14,9%. Nonostante la nostra Regione occupi il 18esimo posto come numero di infrazioni accertate nell'anno 2019 (116), emerge come l'illegalità ambientale, spesso "a braccetto" con corruzione e malversazione, tocchi comunque anche il Friuli Venezia Giulia.

Di seguito l'analisi in merito agli aspetti culturali, criminologici, sociali ed economici del territorio che possono favorire la corruzione e la *mala gestio* di società pubbliche di gestione rifiuti.

L'acquisizione del dato è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

- Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza;
- Pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (ultimo aggiornamento **anno 2021**);
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa Antimafia (DIA), **I semestre 2023 (ultimo aggiornamento)**;
- **Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'attività svolta nel 2023 di data 14 maggio 2024**;
- **Indice di percezione della corruzione 2023 (CPI) di Transparency International Italia (L'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione assegna il punteggio di 56 per l'Italia e colloca il Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Stati oggetto della misurazione)**;
- **Relazione annuale aprile 2023 - Marzo 2024 Osservatorio Regionale Antimafia (FVG)**;
- Codice Antimafia (D.L. n. 123/2023);
- Codice Appalti (D.lgs. 36/2023);
- Notizie di stampa locale inerenti

L'analisi del contesto esterno, elaborata al fine di predisporre il presente documento, ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, a variabili criminologiche, culturali, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Operativamente, l'analisi del contesto esterno si sostanzia nell'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti (dati economici, dati giudiziari, nonché informazioni sulla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholders) e nell'interpretazione degli stessi per rilevare il rischio corruttivo.

Si legge nella relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel I semestre del 2023 (visibile al seguente link: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf> , p. 143 ss.), relativamente alla Regione Friuli Venezia-Giulia che

“L’attività economica della Regione, in un momento di crisi generale, ha visto comunque una crescita, con un aumento della produttività, in particolar modo nel settore delle costruzioni e nei servizi, e la conseguente crescita del numero degli occupati. Tale florido tessuto economico è, dunque, da sempre esposto all’interesse delle consorterie criminali che, avendo a disposizione ingenti capitali da reinvestire, vedono nelle aree a maggior vocazione imprenditoriale un punto d’approdo, con una silente azione di infiltrazione nell’economia legale. Tale assunto, infatti, è confermato dagli esiti di pregresse attività investigative, concluse sul territorio nel corso degli anni, che hanno fatto emergere la presenza e l’operatività di soggetti riconducibili alle storiche e strutturate organizzazioni criminali, quali ‘ndrangheta,, cosa nostra, camorra e la criminalità pugliese, sebbene non siano mai state riscontrate nella Regione strutture radicate delle stesse (...). Gli esiti di alcune indagini, concluse nel periodo di riferimento sul territorio friulano, appurerebbero infatti l’interesse criminale di gruppi delinquenziali, soprattutto stranieri, operanti nelle più svariate attività illecite (traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, compenetrazione nel settore economico-finanziario regionale)”.

Con particolare riferimento alla provincia di Pordenone *“non si registra la presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso”.*

In relazione al contesto esterno nel nostro territorio, si ha riguardo ai soggetti che intrattengono relazioni istituzionali, economiche ed imprenditoriali con GEA, come ad esempio altre PP.AA. ed operatori economici operanti nei settori nei quali l’ente espleta la propria attività istituzionale, in particolare nel settore ambientale. Ne consegue che le relazioni che il contesto esterno può attivare con l’Ente sono suscettibili di generare potenziali rischi corruttivi, da parte di spregiudicati soggetti che intendono esercitare indebite pressioni sul personale interno.

Le aree di possibile influenza sono, principalmente, quelle degli appalti, delle concessioni ed autorizzazioni, del reclutamento del personale. Ciò comporta la necessità di adottare tutte le pratiche e le procedure che neutralizzino il più possibile il rischio di corruzione tra i dipendenti dell’ente.

Inoltre, l’analisi del contesto esterno deve essere focalizzata anche sulle potenziali pressioni e criticità di seguito rappresentate.

L’acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne

- interviste con l’organo di indirizzo politico
- interviste con i responsabili delle strutture
- segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing
- avvio procedimento disciplinari su comportamenti DPR 62/13

Elaborazione dei dati:

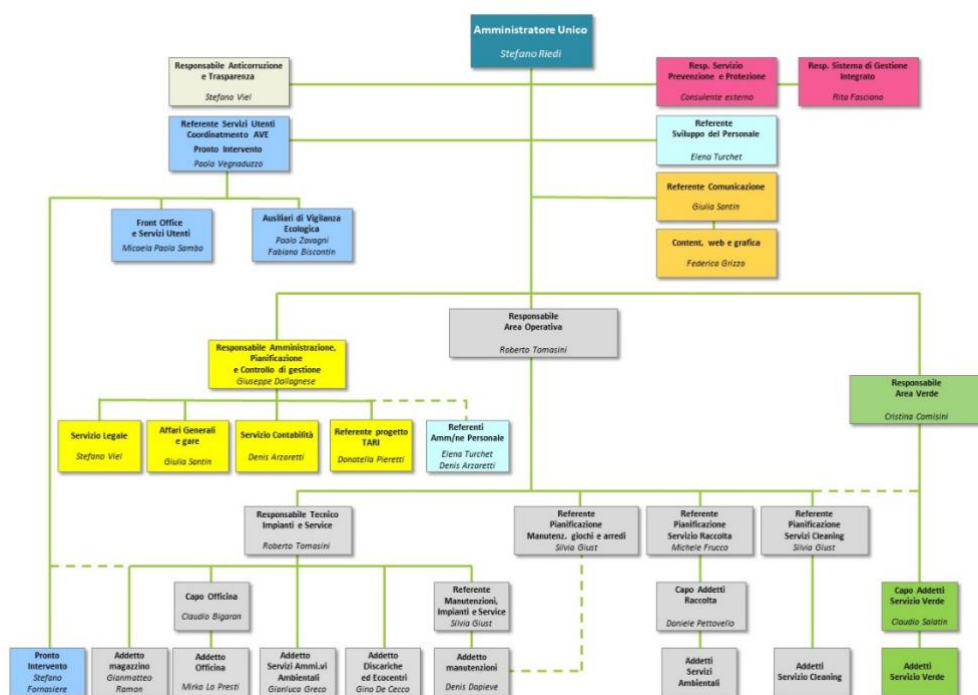
Fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Medio-Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella società	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi	Basso (tratto da notizie di cronaca giudiziaria)

3.2 Analisi del contesto interno

Preliminarmente l'analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorruptiva dell'assetto organizzativo della Società. Il contesto interno è composto da diversi elementi a cui ogni RPCT deve porgere necessariamente lo sguardo: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi e strategie, risorse, conoscenze, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell'etica, sistemi e flussi informativi, processi organizzativi, processi decisionali (sia formali sia informali), relazioni interne ed esterne.

Si richiamano in questa sede anche documenti di programmazione della Società, quali il BILANCIO DI PREVISIONE. Si rinvia poi alle indicazioni emerse all'art. 2.

Di seguito viene illustrato il **modello di gestione**:



La società al 31 gennaio 2025 consta di 108 tra dipendenti e interinali.

3.2.1 Mappatura dei processi

La fase centrale dell'analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Ai fini del presente documento, per processo si intende "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)". Nella mappature dei processi si è altresì tenuto conto anche di quella già realizzata per il Sistema di Gestione integrato per l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro che GEA Spa ha adottato da tempo; ciò, in ossequio a quanto previsto da ANAC secondo cui è indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione già presenti nelle organizzazioni secondo il principio guida della "integrazione" in modo da creare sinergie di tipo organizzativo

e gestionale.

Nella mappatura si è tenuto conto degli esiti del monitoraggio sul Piano dell'anno precedente, anche al fine di estendere o approfondire la mappatura di alcuni di essi. Anche qui fondamentale è risultato il coinvolgimento dei Responsabili e Coordinatori di area.

Le aree di rischio ed i relativi rischi corruttivi sono stati individuati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti già nel corso di riunioni operative tenutesi nel corso dell'anno, altri incontri e/o comunicazioni intercorse con i responsabili e i dipendenti, tenendo presenti le specificità di GEA, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca. In particolare, alle riunioni erano presenti oltre al RPCT le figure apicali di GEA ed i Responsabili e Coordinatori di Area.
- mediante confronto con Responsabili e Coordinatori di Area anche nel corso di periodiche riunioni e/o interviste dirette e mediante la specifica richiesta inviata ai Responsabili.

In ossequio alle indicazioni di cui all'ALL. 1 al PNA 2019 e successivi aggiornamenti PNA, l'analisi ha riguardato le seguenti fasi:

A) Identificazione ed elenco dei processi: si veda foglio 1 e 2 "*Elenco processi*" dell'**ALLEGATO 1 ANALISI PROCESSI**

B) Descrizione dettagliata del processo: si veda foglio 1 e 2 "*Descrizione dettaglio processi*" dell'**ALLEGATO 1 ANALISI PROCESSI** nel presente PTPCT si è continuata anche nel corso del 2024 l'attività di graduale di descrizione analitica dei processi, già avviata con il precedente Piano, spalmata nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle poche risorse e delle competenze effettivamente disponibili e delle difficoltà legate al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Per il presente PTPCT si è proceduto alla descrizione delle macro aree interessate dai relativi processi aziendali, secondo quanto segue:

- SPORTELLO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO ACQUISTI E APPALTI
- UFFICIO PERSONALE
- UFFICIO AMMINISTRAZIONE – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO TECNICO – SERVIZI AMBIENTALI
- UFFICIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
- UFFICIO AVE
- UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING
- MAGAZZINO LOGISTICA
- SERVIZI INFORMATIVI (ESTERNO)
- RESPONSABILE QUALITA' (ESTERNO)
- RSPP

La scelta su cui effettuare la descrizione è ricaduta sui processi di queste aree, basandosi sempre sulle risultanze dell'analisi del contesto esterno e su "eventi sentinella" quali la relativa discrezionalità del processo ed eventi corruttivi avvenuti in società analoghe.

La descrizione è avvenuta tenendo conto:

- degli elementi descrittivi del processo (che cos'è e che finalità ha);

- delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo;
- della responsabilità complessiva del processo;
- delle tempistiche di attuazione (ove possibile);
- dei soggetti che svolgono le attività del processo.

Per quanto concerne la descrizione analitica del processo relativo agli **ACQUISTI/AFFIDAMENTI PUBBLICI**, com'è noto la disciplina dei contratti pubblici è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016, hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e dalla Circolare MIT del 12 luglio 2023 recante "*Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*".

Conseguentemente, l'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 è il seguente:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha avuto quindi un forte impatto sulla disciplina della anticorruzione - con particolare riferimento alla previsione dei nuovi rischi e delle nuove misure di prevenzione - nonché sulla trasparenza (v. *infra*), come si rinviene anche dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023. Conseguentemente, nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* nonché alle misure di prevenzione (v. *infra*) si è intervenuti solo laddove alcuni rischi previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni.

Fra questi, come esplicitato direttamente nel **folio 1 dell'ALLEGATO 1**, si segnalano in particolare:

- 1) Affidamenti diretti sotto i 140.000 euro per servizi e forniture e sotto i 150.000 euro per lavori (vecchio codice appalti/decreti semplificazioni/nuovo codice appalti)
 - fase precontrattuale (programmazione e progettazione)
 - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
 - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)
- 2) Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 e la soglia comunitaria e appalti di lavori valore compreso tra i 150.000 euro e la soglia comunitaria (vecchio codice appalti/decreti semplificazioni/nuovo codice appalti)

- fase precontrattuale (programmazione e progettazione)
- fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
- fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

3) Affidamenti sopra soglia comunitaria (vecchio codice appalti/decreti semplificazioni/nuovo codice appalti)

- fase precontrattuale (programmazione e progettazione)
- fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
- fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

La fase della descrizione del processo di acquisto beni e servizi e affidamento lavori, come sopra descritta è effettuata direttamente nell'allegato 1 Analisi processi. Le misure preventive sono state individuate all'Allegato 2 -misure preventive anticorruptive.

In considerazione del fatto che GEA risulta essere un soggetto attuatore degli interventi e delle misure del PNRR, si è posta particolare attenzione a quanto in proposito evidenziato ed indicato nel PNA 2022 s.m.i..

Anche nel 2024 sotto il profilo degli affidamenti pubblici vi sono state numerose novità normative nel 2024 che hanno determinato un impatto sulla disciplina della anticorruzione. In particolare:

A) Con **DELIBERA N.497 DEL 29 OTTOBRE 2024** recante *“Indicazioni alle stazioni appaltanti alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture”*, ANAC - considerata la particolare rilevanza dei controlli della stazione appaltante che comportano, in caso di ritardo o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, la comminazione di penali e, nei casi più gravi, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto - ha fornito alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni:

a) Corretta configurazione della lex specialis e del contratto d'appalto e verifica delle migliori.

Costituisce buona prassi della stazione appaltante:

- l'adeguata e puntuale predisposizione della documentazione di gara, inserendo previsioni dettagliate nei capitolati speciali e nei contratti, concernenti una analitica regolamentazione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione, anche mediante tempistiche e modalità prestabilite a monte;
- la delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli;
- l'effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l'individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall'offerta tecnica dell'appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore;
- prevedere le fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento;
- prevedere, nella documentazione contrattuale, specifiche modalità di verifica e controllo delle migliori offerte dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara, oltre che le specifiche conseguenze connesse all'inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.

b) Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli

Sulla scorta del principio di risultato del nuovo Codice Appalti e al fine di permettere ai soggetti deputati all'espletamento dei controlli in fase esecutiva di svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, è necessario che ogni stazione appaltante fornisca loro la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, anche in termini di personale, per garantire la completezza, la correttezza e l'effettività del controllo.

c) Svolgimento dei controlli dal punto di vista sostanziale

È fondamentale che i DEC ed i RUP svolgano, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 31 e ss. dell'allegato II.14, non limitandosi ad attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile, risultando necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento a criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese.

d) Verbalizzazione delle attività di controllo

Le attività di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture devono risultare da apposito processo verbale altrimenti non vi è modo di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall'appaltatore in sede esecutiva. Anche la fase esecutiva deve essere svolta a mezzo delle PAD.

B) con il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 sono state introdotte nel nostro ordinamento le **NUOVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**. Tra le principali novità si segnalano:

- **tutela dell'equo compenso nelle gare di progettazione:** si chiariscono i termini di applicabilità della legge sull'equo compenso (L. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi; si introducono, nell'art. 41, specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- **meccanismo di revisione dei prezzi nei contratti pubblici,** con indici sintetici che permettono di adeguare gli importi contrattuali;
- **digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM** (Building Information Modeling – progettazione in modalità digitale): è confermato l'obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, con una soglia che passa da un importo a base di gara di 1 milione di euro, alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro;
- **tutela della micro, piccole e medie imprese (PMI):** nei contratti di subappalto dovrà prevedersi una quota riservata alle PMI, pari al 20% delle prestazioni;
- **tutele lavoristiche:** il nuovo Allegato I.01 stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture;
- **consorzi:** al fine di evitare distorsioni nelle gare e favorire la competitività, viene omogeneizzata la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili;
- **finanza di progetto:** viene mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività;
- **garanzie fideiussorie:** risultano semplificate le procedure per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese;
- **esecuzione contratti:** viene rafforzata le premialità e le penali per accelerare l'esecuzione delle opere; si tipizzano inoltre le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione, e viene introdotto il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione;
- **CCT (Collegio Consultivo Tecnico):** viene promosso come strumento di prevenzione delle controversie, introducendo nuove limitazioni ai costi e alle facoltà di ricorrere a lodi contrattuali;
- **qualificazione delle stazioni appaltanti:** sono previsti incentivi alla qualificazione dei soggetti non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori;
- uso delle **attestazioni SOA** nei subappalti;
- **nomina esterna del RUP** individuato presso altre amministrazioni;
- **principio di rotazione:** con il Correttivo viene data maggiore discrezionalità nel valutare l'accuratezza dell'esecuzione del contratto, insieme alla qualità della prestazione

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Anac con il PNA 2023, con la delibera ANAC n.497 del 29 ottobre 2024 e con il D. lgs. 209/2024 sono stati analizzati, aggiornati e dettagliati (con descrizione e analisi dei nuovi rischi) i processi e le possibili criticità, come indicate nell'allegato 1 – Tabella ANALISI PROCESSI, potenzialmente presenti nelle diverse fasi dell'appalto:

- fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)
- fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
- fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

La fase della descrizione del processo degli affidamenti pubblici è effettuata direttamente nell'allegato 1 analisi processi. Le misure preventive sono state individuate all'Allegato 2 -misure preventive anticorruptive.

C) Rappresentazione del processo

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione" degli elementi descrittivi del processo illustrati sopra. Nel presente PTPCT è stata svolta all'interno dell'Allegato 1.

La mappatura dei processi è avvenuta mediante il coinvolgimento di un gruppo di lavoro ristretto, costituito dai responsabili e/o coordinatori e addetti alle diverse aree coinvolte.

ART. 4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui l'ente ha identificato i rischi gravanti sull'ente al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione si effettua attraverso l'individuazione, l'analisi e la ponderazione del rischio di corruzione. Dopo aver identificato i processi e le condotte illecite che possono verificarsi all'interno della Società, viene calcolata la probabilità e l'impatto delle stesse. Probabilità e impatto, combinandosi fra loro, determinano poi il livello di rischio delle condotte considerate.

L'attività di valutazione del rischio si è articolata pertanto in due fasi:

A) identificazione degli eventi rischiosi

B) analisi cui è seguita la "ponderazione" del rischio.

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione dei rischi gravanti sui processi della Società ha incluso una prima valutazione sugli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

La formalizzazione dei rischi individuati ha portato alla predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni processo (o fase) vi è stata la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati. Il registro dei rischi è stato riportato nella colonna "rischi" del foglio 1 e del foglio 2 dell'**ALLEGATO 1 ANALISI DEI PROCESSI**.

L'elenco dei rischi oggetto di analisi è avvenuto tramite i seguenti strumenti:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT);
- le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti;
- incontri (formali e informali, richieste/riscontri via email) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità.

Anche in questa fase, non è sempre semplice coinvolgere direttamente i responsabili della struttura organizzativa, per motivi di tempistica e per motivi organizzativi, viste anche le carenze di personale competente. Tuttavia, come evidenziato, in via informale – oralmente - e con scambio di richieste/informazioni anche via email ci si è rivolti ai diversi responsabili e/o loro collaboratori diretti, avendo

essi una conoscenza approfondita delle attività svolte nel proprio ambito che può facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

4.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio individuato.

L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:

- A) l'esame dei fattori abilitanti, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione e
- B) la stima del livello di esposizione al rischio, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo.

A) Esame dei fattori abilitanti

I fattori abilitanti, non solo consentono di individuare per ciascun processo le misure specifiche più appropriate per prevenire i rischi, ma in relazione al loro grado di incidenza sui singoli processi contribuiscono altresì alla corretta determinazione della loro esposizione al rischio. Pertanto seguendo le indicazioni del PNA 2019 **nonché i seguenti aggiornamenti** sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per analizzare la loro incidenza su ogni singolo processo.

FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO
Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
1) Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti; perciò, il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 2: TRASPARENZA
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'ente, stakeholder, soggetti terzi?
1) Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO
Si tratta di un processo complesso?
1) No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute, perciò il rischio si può considerare MEDIO

3) Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?
1) No il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. diversi dipendenti si alternano in ufficio o nelle presenze allo sportello): per questo il rischio si può considerare BASSO
2) Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
1) Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale, tale fatto fa mantenere il grado di rischio MEDIO
3) No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto di specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
1) Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche, si ritiene pertanto che pure non essendo improbabile che si verifichi un rischio corruttivo, tuttavia lo stesso possa considerarsi MEDIO
3) No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione. Ciò può comportare un rischio ALTO

Il grado di incidenza di ciascun fattore abilitante è stato determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3).

L'incidenza complessiva di tutti i fattori abilitanti su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

B) Misurazione del livello di esposizione al rischio

Anche Il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, è servito per definire completamente il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i processi su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Gli indicatori di rischio utilizzati sono stati individuati seguendo le indicazioni del PNA 2019¹ e anche in questo caso è stato previsto un percorso guidato per misurare il livello del rischio.

INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?
1) No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO
2) Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO
3) Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi. Va da sé che tale rilevazione comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO
INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA
Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?
1) No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità: ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO
2) Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO
3) Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti. Va da sé che tale rilevazione comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO
INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA
In passato si sono manifestati, presso l'ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
1) No, dall'analisi dei fattori interni non risulta. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO
2) Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale. Tale rilevazione contribuisce a quantificare un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO
3) Sì e ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO
INDICATORE 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente e la sua immagine?
1) vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è BASSO

¹ PNA 2019 All. 1 pag.34

2) vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è MEDIO
3) vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è ALTO

Il grado di incidenza di ciascun indicatore di rischio, in analogia a quanto previsto per i fattori abilitanti, è stato determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3).

L'incidenza complessiva di tutti gli indicatori su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

4.3. Ponderazione del rischio

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore come specificato in precedenza il modello esprime automaticamente la definizione del livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	CRITICO
MEDIO	ALTO	
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	
BASSO	ALTO	
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	
BASSO	BASSO	MINIMO

ART. 5 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Una volta effettuata l'analisi del rischio, la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l'introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla società.

L'allegato 1 riporta nella colonna Misure Anticorruttive e il "Codice" delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai "codici" corrisponde la misura come descritta nell'*allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE"*.

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione, il quale valuta anche la programmazione triennale dell'applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

Le schede riportano anche la programmazione delle misure nel corso dei 3 anni di validità del Piano.

Le Tipologie di misure generali e specifiche riguardano le seguenti macro tipologie:

- o controllo;
- o trasparenza;
- o definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- o regolamentazione;
- o semplificazione;
- o formazione;
- o sensibilizzazione e partecipazione;
- o rotazione;
- o personale;
- o segnalazione e protezione;
- o disciplina del conflitto di interessi;
- o disciplina della incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministratore e dirigenziali;
- o tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- o codice appalti;
- o regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

Nell'allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE" si dà conto della seconda fase di trattamento del rischio che ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

5.1 Descrizione di alcune misure specifiche

A) Formazione in tema di anticorruzione

La società unitamente al Responsabile Anticorruzione, ha predisposto il Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione (*allegato 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"*).

Il programma ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;

– quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

B) Codici di comportamento (Codice Etico)

Il Codice di comportamento (**allegato 4 “CODICE DI COMPORTAMENTO”**) è stato adottato come allegato del Codice etico aggiornato, con provvedimento dell’Amministratore Unico di data 30 giugno 2015 (Prot. 2015/LT/U/500). Tale documento è stato elaborato in base al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR. 62/2013, depurato degli elementi strettamente pubblicistici (relativi alle sole PA) e adattato alle peculiarità di GEA.

La Società ha compiuto una precisa scelta: adottare entrambi i Codici in un’ottica privatistica e insieme pubblicistica. L’azienda, infatti, opera in un settore delicato, erogando servizi di pubblica necessità per i cittadini. Inoltre, la sua particolare configurazione come società in house, totalmente partecipata da Enti pubblici, la rende una sorta di *tertium genus* a forma ibrida.

Per tali ragioni, i dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme di condotta indicate nel Codice etico, strumento eminentemente privatistico, e delle norme di condotta indicate altresì nel Codice di comportamento, afferente quest’ultimo soprattutto a profili di imparzialità, indipendenza, trasparenza ed efficienza. La violazione delle disposizioni ivi contenute è fonte di responsabilità disciplinare. I destinatari sono chiamati al rispetto dei valori e principi espressi nel documento e sono tenuti a preservare, attraverso i propri comportamenti, l’immagine della Società e l’integrità del capitale umano ed economico dell’azienda. Il Codice definisce pertanto i valori ed i principi di condotta rilevanti per l’azienda ai fini del buon funzionamento, dell’affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della sua reputazione. Il Codice di comportamento è allegato

Esso contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’azienda nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne alla stessa (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

L’ente si adopera per farne cogliere lo spirito, rispettandone le norme specifiche, in quanto lo ritiene passo indispensabile per l’operatività aziendale.

Il Codice aiuta a risolvere le questioni sul miglior comportamento da adottare nell’ambiente di lavoro e, pertanto, chiunque abbia a collaborare con l’azienda deve conoscerlo e rispettarlo; l’obiettivo dichiarato è quello di condividere gli stessi valori e le stesse competenze e ci si aspetta che tutte le azioni svolte per nome e per conto dell’azienda siano improntate all’insegna dei principi stabiliti nel predetto Codice.

Il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, ha apportato delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013).

Il nuovo decreto ha apportato modifiche sostanziali agli articoli dedicati al comportamento in servizio dei dipendenti pubblici (utilizzo della casella di posta elettronica, utilizzo dei social ecc), ai rapporti con il pubblico, alla formazione sulla tematica dell’etica pubblica e inserisce specifiche disposizioni per i dirigenti della P.A.

Alla luce di quanto sopra, la Società ha provveduto all’aggiornamento del Codice di comportamento, in conformità alla nuova normativa (**ALLEGATO 4 – “CODICE DI COMPORTAMENTO”**). La Società provvede a dare comunicazione dell’emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale (*indicare sezione e inserire link*) e segnalazione personale a ciascun dipendente.

C) Rotazione del personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa utilizzare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Anche nel contesto dell'applicazione della normativa anticorruzione per il **triennio 2025-27**, la Società ha valutato indicazioni e principi tratti dalla Delibera n. 1074/18 anche per quel che concerne la misura della "Rotazione del Personale". In merito non si può che ribadire una difficoltà organizzativa endogena nel poter adottare tale misura organizzativa, come ben evidenziato nei precedenti PTCP e come anche l'ANAC ribadisce nel PNA 2018. Del resto, la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Nel corso dell'anno 2022, stante le perduranti difficoltà pratiche di adozione di tale misura, GEA Spa ha adottato misure analoghe ed alternative, quali la c.d. "Segregazione delle funzioni": attribuire a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. Tale misura è prevista per molti procedimenti dalla PROCEDURA N. 3 del MOG 231. Per il 2024 si cercherà di integrare l'adozione della misura.

D) Attività successive al rapporto di lavoro – *pantouflage*

Il comma 16 ter dell'art.53 del D.lgs. 165/2001, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le prescrizioni in materia di *pantouflage* ineriscono alla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.

Scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente pubblico, che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe preconstituire situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui è entrato in contatto esercitando, per l'appunto, poteri autoritativi o negoziali.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate sono nulli ed ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (approvato con Delibera 17 gennaio 2023, n. 7), ha fornito indicazioni applicative relative a misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage* specificando che aspetti sostanziali e procedurali della disciplina sarebbero stati oggetto di successive Linee Guida.

Ebbene, con delibera n. 493 del 25 settembre 2024 ANAC ha approvato le Linee Guida in tema di c.d. divieto di *pantouflage* fornendo ulteriori indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage*, da intendersi come integrative di quanto indicato già nel PNA 2022. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*. Fra i punti di maggior rilievo si segnalano:

- **Ambito di applicazione:** la disciplina si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001, intendendosi per tali non solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, nonché i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.lgs. 39/2013. Simmetricamente, il divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.lgs 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto in parola, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il divieto di *pantouflage* trova applicazione alle attività professionali svolte sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito
- **Esercizio di poteri autoritativi e negoziali:** i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di

contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (es. i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente). Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere). Il divieto trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale. Sono riconducibili tra gli atti espressione dei poteri autoritativi e negoziali nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile Unico del Progetto - RUP (art. 15 D.lgs. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto.

- **Conseguenze/sanzioni:** le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* sono:
 - nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti dai soggetti privati all'ex dipendente pubblico;
 - divieto per i soggetti privati che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
 - obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

Da ultimo, con delibera 493 bis del 25 settembre 2024, ANAC ha adottato anche il *Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage* che disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni di tale divieto prevedendo e normando:

- Il diritto di accesso
- Il responsabile del procedimento (i.e. un dirigente dell'ufficio);
- Le modalità di comunicazione nell'ambito dei procedimenti tramite posta elettronica certificata;
- La conformità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria ANAC agli indirizzi, prescrizioni e obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità;
- L'attività di vigilanza e sanzionatoria d'ufficio e su segnalazione, le modalità di presentazione della segnalazione, l'ordine di priorità delle segnalazioni ed il trattamento delle segnalazioni anonime;
- I casi di improcedibilità della segnalazione e di archiviazione;
- I rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente;
- La fase preistruttoria e l'avvio del procedimento sino alla fase conclusiva.

Si evidenzia che nel nuovo Regolamento sanzionatorio è stata prevista una norma transitoria tale per cui esso si applica anche alle segnalazioni pervenute prima della sua entrata in vigore rispetto alle quali non sia stata ancora spedita alle parti la comunicazione di avvio del procedimento, ad eccezione di quelle relative ad incarichi rispetto a cui sia decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico.

Con riferimento a tale normativa, GEA, nel corso degli anni precedenti, anche in ossequio alla particolare attenzione dedicata al tema nel nuovo PNA 2022, ha posto in essere procedure per prevenire il rischio di violazioni del divieto di "*pantouflage*", con riferimento a situazioni che non riguardavano solo i dirigenti dell'ente, ma anche i dipendenti, qualora gli stessi avessero avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolavano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

In particolare, l'ente ha sinora adottato misure volte alla tutela del c.d. divieto di *pantouflage* come segue:

- a) nella selezione del personale viene inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

(inserire eventuali altre misure prese)

Va peraltro evidenziato - con specifico riferimento alle società *in house* che in veste di Ente di destinazione - che

le Linee Guida ANAC, alla pag. 14, superando l'orientamento espresso nel citato PNA 2022 ritenngono *“che il divieto in esame non si applichi alle società in house in quanto tali enti costituiscono longa manus delle PA. Lo svolgimento di incarico in una società in house è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di pantouflage. Pertanto, l'applicazione del divieto di pantouflage alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi”*.

Resta ovviamente fermo il divieto anche per le società In House che si trovino nella posizione di Ente di provenienza quale principio anticorruptivo consolidato e prioritario.

Pertanto, alla luce delle nuove delibere ANAC 493 e 493 bis l'ente provvederà anche **a (inserire quelle non già attive presso l'ente):**

- a) inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario dovrà rendere la dichiarazione di cui sopra, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure nella forma di apposito articolo inserito nello schema di contratto.
- b) inserire nei contratti di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, anche a tempo determinato, la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla conclusione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del soggetto;
- c) far sottoscrivere ai dipendenti, al momento della cessazione del contratto o dell'incarico, allo scopo di evitare contestazioni in merito alla conoscibilità della norma, una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- d) acquisire, da parte di soggetti che rivestono qualifiche potenzialmente idonee all'intestazione o all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di *pantouflage*;
- e) effettuare verifiche in via prioritaria nei confronti dell'ex dipendente che non abbia reso la dichiarazione d'impegno;
- f) effettuare verifiche d'ufficio che il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno;
- g) effettuare verifiche d'ufficio in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto.

E) Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi

La materia delle incompatibilità e dell'inconferibilità degli incarichi come noto è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. All'interno della Società è stato previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del Dlgs. n. 39/2013 - e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”* - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

La Società ha adottato le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un'attività di verifica

e di vigilanza.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Sono state inoltre valutate le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, come indicate nelle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”*;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*;

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

Come detto sopra, poi, si è presa visione e, dunque, si focalizza nuovamente l'attenzione sul fatto che il RPCT in materia di accertamento della violazione del DLGS. N. 39 del 2013, ha capacità proprie sia di intervento sia sanzionatorie. Sotto questo profilo, particolare rilievo e cura vengono dunque dati alla verifica e alla osservanza dei presidi posti a tutela del rispetto della normativa.

F) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, art. 5 rubricato *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*.

Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La disciplina è stata recentemente modificata dal D. Lgs. n. 24 del 10.3.2023 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale) di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 24/2023, entrate in vigore dal 15 luglio 2023, hanno importanti ricadute sia in termini di procedura da adottare in caso di segnalazione, che in materia di protezione dei dati personali, e, per tale ragione, la Società, ha elaborato ed approvato con decreto dell'Amministratore Unico prot. 2023/LT/U/949bis la seguente documentazione:

- 1) nuova procedura whistleblower;
- 2) nuovo modello di segnalazione illeciti;
- 3) informativa ex art. 13 GDPR per il segnalante;
- 4) documento di valutazione di impatto (c.d. DPIA) in merito alla nuova piattaforma whistleblowing.

La suddetta documentazione è stata pubblicata nel sito della Società, all'interno della sezione Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/Whistleblowing.

Il citato D. Lgs. n. 24/2023 ha stabilito una priorità nelle modalità di segnalazione che deve essere trasmessa attraverso canali appositamente predisposti:

- canale interno: a tal fine la Società ha aderito al progetto Gea Whistleblowing per le segnalazioni telematiche che perverranno direttamente al RPCT e, in alternativa alla piattaforma indicata, il segnalante potrà usare il Modello segnalazione pubblicato sul sito al presente PTPCT da inviare alla mail gestita dal RPCT (responsabile_prevenzione_corruzione@gea-pn.it) indicando nell'oggetto "Riservato – RPCT" oppure depositato nella cassetta presso la sede dell'Ente in busta chiusa indirizzata al RPCT e/o OdV con la dicitura "Riservato RPCT" e/o "Riservato OdV".
- canale esterno (gestito da ANAC): nella sezione trasparenza del sito aziendale è indicato il link del sito dell'ANAC, all'interno del quale si trova la modulistica necessaria all'eventuale segnalazione.
- divulgazioni pubbliche
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, ma in via prioritaria la normativa favorisce l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023 è possibile effettuare segnalazioni esterne.

G) Adozione regolamenti aziendali

Al fine di prevenire il rischio corruttivo, la Società ha adottato – nel contesto del Modello Organizzativo 231 – atti regolamentari interni, volti a disciplinare i processi descritti e oggetto di analisi. I regolamenti sono i seguenti e sono disponibili sul sito web aziendale e nella intranet.

1. Indirizzi aziendali generali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei settori ordinari della società del 29.06.2012; tale Regolamento dovrà essere oggetto di revisione nel corso del 2025 anche per adeguarlo all'evoluzione normativa frattanto intervenuta.
2. Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi aggiornato al D.lgs 36/2023, approvato con delibera del _____;
3. Regolamento di cassa economale aggiornato al D.lgs 36/2023, approvato con delibera del _____;
4. Regolamento concernente il conferimento di incarichi e consulenze aggiornato al D.lgs 36/2023, approvato con delibera del _____;
5. Regolamento per la ricerca e selezione del personale 30.10.2012: tale regolamento sarà oggetto di revisione nell'anno 2025.
6. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si provvederà entro il 2025 all'adozione di un Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori per l'affidamento di Lavori, Fornituree Servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi e per gli effetti di cui D.lgs 36/2023 nonché relativi Allegati, contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di

prestazioni. Il Regolamento prevede modalità di scelta del contraente su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto).

H) Misure di prevenzione rischi in materia di appalti e contratti

L'ambito degli acquisti di beni e servizi è quello ove è più elevato il rischio corruttivo. A tal fine, partendo dalle criticità segnalate dall'ANAC è emersa la necessità di garantire una visione complessiva del processo "ciclo degli acquisti" riguardo alla gestione dell'Area contratti pubblici, alla precisa definizione delle seguenti fasi:

- programmazione e individuazione dei criteri di accesso alla gara
- progettazione della gara
- selezione del contraente e criteri di valutazione
- verifica, aggiudicazione e stipula del contratto
- esecuzione e rendicontazione ove previsto
- pianificazione delle necessità della Società in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture con la conseguente individuazione della tipologia di affidamento
- standardizzazione delle procedure e modulistica.

All'interno di ciascuna fase sono stati identificati i correlati eventi rischiosi e programmate le misure più idonee a prevenirli, come descritte nell'allegato 2 Misure.

Come anticipato, nell'individuare le misure anticorruptive si è tenuto conto del fatto che la disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, tenendo in considerazione delle nuove misure preventive indicate da ANAC con l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 di cui alla delibera n. 605 del 19.12.2023 nonché, da ultimo, le misure ricavabili dal Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice dei contratti pubblici) e la delibera ANAC 497 del 29.10.2024 relativa alla fase esecutiva del contratto pubblico.

Nel 2024 è stata eseguita una revisione del Regolamento aziendale ex art. 50 D.lgs. 36/2023 per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

I) Reclutamento personale

La misura consiste nell'applicazione del Regolamento già in uso all'azienda con rafforzamento dei presidi di controllo sui requisiti di accesso alla selezione e sulla modalità di predisposizione delle prove di selezione, al fine di garantirne la segretezza. La Commissione predispone la traccia di almeno tre prove. Appena formulate le tracce dovranno essere chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da componenti della Commissione. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Si procederà in seduta pubblica all'estrazione della prova da sottoporre ai candidati. Ognuno dei componenti della Commissione dopo aver visionato le candidature pervenute, dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di conflitto di interessi con uno o più candidati e rinunciare all'incarico. Nel verbale della selezione la Commissione dovrà dare atto dell'inesistenza del conflitto di interessi con uno o più candidati.

Formalizzazione del processo di valutazione dei candidati presentati dall'Agenzia di somministrazione. Quest'ultima dovrà fornire unitamente alle candidature una griglia con la propria valutazione. La scelta finale del candidato dovrà essere effettuata da apposita Commissione.

Il dipendente deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, *"Conflitto d'interessi"* (cap. IV), ed a ciò che viene indicato all'interno del Codice di Comportamento, *"Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"* (cap. 6) e *"Obbligo di astensione"* (cap. 7). La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile amm.vo. Tale segnalazione può essere recepita - attraverso i diversi canali

aziendali - anche dai vari Responsabili di servizio, dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT. La segnalazione del conflitto viene valutata da diversi soggetti. L'AU, il Responsabile amm.vo, l'OdV e il RPCT, esaminate le circostanze, stabiliscono se la situazione realizza un conflitto idoneo, anche solo potenzialmente, a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

In materia di **personale** si prevedono poi misure specifiche in materia di:

- Rilevamento delle presenze
- Utilizzo permessi L.104/1992
- Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
- Procedimenti disciplinari
- Gestione buoni pasto

L) Servizi Ambientali e Gestione rifiuti

Si prevedono poi misure specifiche in materia di:

- Attività di presidio nei Centri di raccolta
- Gestione manutenzioni parco mezzi
- Invio diretto all'impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio del Comuni serviti
- Gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita

ART.6 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La trasparenza, come definita dalla normativa all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 33/2013, *"è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Come noto, il D.lgs 33/13 è stato poi oggetto di una profonda revisione con l'entrata in vigore del D.lgs 97/16. La Società ha provveduto ad adeguare, gradatamente, gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Sito Web Istituzionale, in particolare in merito ai nuovi obblighi di trasparenza in capo ai Dirigenti, le spese dell'ente, gli atti, il personale e in materia di Contratti e Appalti.

Nel 2023 ANAC è intervenuta con novità sugli obblighi di monitoraggio della sezione "trasparenza" del sito istituzionale, con delibera n. 203 del 17 maggio 2023: in particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il Responsabile Anticorruzione (RPCT) deve utilizzare un'apposita piattaforma web resa disponibile sul sito dell'ANAC che consente di:

- documentare le verifiche dei dati in apposita scheda di rilevazione aggiornata al 30 giugno di ogni;
- convalidare/attestare le verifiche entro il 31 luglio di ogni anno e, con la convalida, di trasmetterle all'Autorità;
- estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 31 luglio di ogni anno;
- procedere con il monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno e procedere con la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 10 novembre di ogni anno;

Tale piattaforma è concepita anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

Per l'anno 2023 la Società aveva dunque provveduto all'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati utilizzando la nuova piattaforma.

Un ulteriore elemento di novità in merito alla trasparenza è stato introdotto dal d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici): ci si riferisce alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure.

Come sottolineato anche dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, la digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

In coerenza con il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio (*only once*), in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo (art. 19, comma 2).

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2024, debbono essere svolti mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali del singolo Ente che sia stazione appaltante e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare Anac (art. 23). Da qui, la conseguenza - propria del richiamato principio dell'unicità dell'invio - per cui la comunicazione alla BDNCP da parte dell'Ente stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti (art. 28, comma 3) e dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BDNCP (art. 28, comma 2).

~~Pertanto, ad oggi, la trasparenza dei contratti pubblici è governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:-~~

~~**a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023:** per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022: in particolare, l'Autorità ha fornito nel PNA 2022-24 preziose indicazioni operative, anche in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza. Queste indicazioni di ANAC sono contenute nell'Allegato 9 al PNA 2022-24 che elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente".~~

~~**b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023:** per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.~~

~~**c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024:** gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC tra cui la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.~~

In conformità alle nuove disposizioni, la Società si è dotato di piattaforma di approvvigionamento digitale,

in grado di assicurare la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e l'interoperabilità necessaria a rendere disponibili le proprie basi dati alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e alla BDNCP.

Ha inoltre adempiuto all'obbligo di assicurare un collegamento ipertestuale nella sezione "Amministrazione trasparente" che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto dell'Ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

La Società pubblicherà nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

La trasmissione dei dati verrà gestita dal Responsabile della prevenzione della corruzione nominato quale Responsabile della trasmissione dei dati.

Oltre agli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) delle Linee Guida ANAC, la Società provvede ad adempiere alle prescrizioni di trasparenza di cui al d.lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" che prevede all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e in via particolare introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

Gli obblighi introdotti riguardano:

- i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.
- iv) il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis "*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*" con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione:
 - 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - 2) il curriculum vitae;
 - 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Si specifica che il D.lgs 97/16 ha abolito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e che viene di fatto sostituito dal presente articolo.

Nell'applicazione dei principi di trasparenza si è fatto particolare riferimento ai seguenti provvedimenti di

indirizzo di ANAC:

- Determinazione n. 1309/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) *“LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013”*
- Determinazione n. 1310/2016 *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*
- Le Linee Guida ANAC (delibera n. 1134/17 recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*).

Il PNA 2022-24 ha sintetizzato efficacemente alcune novità in merito agli atti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente rispetto alla sezione “bandi di gara e contratti” in particolare per la fase esecutiva. La *ratio* è che alla base delle modifiche introdotte all'art. 29 del Codice Appalti - controllo diffuso sull'azione amministrativa nella fase successiva all'aggiudicazione - e la formulazione ampia della disposizione *“Tutti gli atti (...) relativi a (...) l'esecuzione di appalti pubblici”* inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto.

Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice).

Alla luce del complesso quadro normativo sinteticamente descritto, l'Autorità ha fornito nel PNA 2022-24 preziose indicazioni operative, anche in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza.

Queste indicazioni di ANAC sono contenute nell'Allegato 9 al PNA 2022-24 che elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”.

Per il 2025, la Società provvederà ad aggiornare la propria sezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” alle nuove indicazioni del PNA 2022-24 s.m.i.

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute nelle delibere, la pubblicazione è fatta in formato aperto e rispetta i seguenti principi:

- **Completezza ed accuratezza:** i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- **Comprensibilità:** il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. E' assicurata l'assenza di ostacoli alla fruibilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito;
- **Aggiornamento:** per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;

- **Tempestività:** la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano una utile fruizione da parte dell'utente; la società ritiene "tempestiva" la pubblicazione effettuata entro 4 mesi dalla disponibilità del dato.

- **Pubblicazione in formato aperto:** le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che richiama l'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

Da ultimo, con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, sono stati approvati i primi 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto unitamente al documento "*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013*" contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Con la medesima delibera si è concesso termine di 12 mesi alle amministrazioni per procedere all'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente rispetto ai precedenti schemi. ANAC sta elaborando ulteriori n.10 che potranno aggiungersi a quelli già approvati.

In particolare, entro 12 mesi l'ente dovrà procedere con l'aggiornamento delle seguenti sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente (salvo siano frattanto approvati ulteriori schemi da parte di ANAC):

1) **DATI SUI PAGAMENTI** (secondo lo schema indicato all'Allegato 1 della delibera ANAC 495/2024)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Dati sui pagamenti (Rif. <u>Dati identificativi del pagamento</u>)	Trimestrale	Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

2) **ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E ORGANIGRAMMA** (secondo lo schema indicato all'Allegato 2 della delibera ANAC 495/2024)

Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organi di amministrazione e gestione (Rif. <u>Organi di amministrazione/gestione</u>)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d), d. lgs. n. 33/2013

3) **SCHEMI DI PUBBLICAZIONE “OIV O ORGANISMO ANALOGO”** (PER GLI ENTI TENUTI) (secondo lo schema indicato all’Allegato 3 della delibera ANAC 495/2024)

Fra le

Schemi di pubblicazione “OIV o organismo analogo” (per gli enti tenuti)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c), del d. lgs. n. 150/2009
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co.4, lett a) del d. lgs. n. 150/2009
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati) (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

novità apportate dalla normativa si segnala l’attività di validazione quale presupposto necessario per la pubblicazione dei dati, definita come *“un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”*.

Per la procedura di validazione, l’ente dovrà indicare un soggetto che abbia adeguate competenze e conoscenze, ad esempio il dirigente del singolo ufficio in quanto soggetto che conosce approfonditamente i dati e le informazioni elaborate. Tale nomina, con tutta probabilità, diverrà obbligatoria a partire dal 2026.

Si è data attuazione ai principi di “accesso totale” di cui all’art. 5 bis del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, adottando uno specifico regolamento che disciplina e armonizza questo nuovo istituto con il diritto di accesso “classico” e il diritto di accesso civico, semplice e generalizzato (c.d. FOIA). Il monitoraggio circa la completezza e l’aggiornamento dei dati inseriti nella Sezione amministrazione trasparente viene effettuato su base quadrimestrale. Indipendentemente dalle tempistiche indicate, il RPCT potrà effettuare un controllo a campione in ogni momento.

Amministrazione Trasparente e Reg. UE 2016/679

Con il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi UE, il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR). In data 19 settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La normativa sopra citata impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”*. Tale assetto normativo non modifica i principi di liceità delle pubblicazioni previgenti, tuttavia l’entrata in vigore delle norme europee sulla protezione dei dati, ha comportato per l’ente l’adeguamento

alla normativa ed una rinnovata e sempre più peculiare attenzione alla privacy degli interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente. Il Registro dei Trattamenti dell'ente, infatti, ha previsto che la "Pubblicazione di atti ai sensi del D.lgs 33/13" sia una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione, quali il corso di formazione.

ART 7. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adequatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie

Nell'allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE" viene descritta la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

ALLEGATI:

- 1 "TABELLA ANALISI RISCHI E DETTAGLIO PROCESSI"**
- 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE"**
- 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"**
- 4 "CODICE DI COMPORTAMENTO"**